



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarengi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,
Chiara Lamoure, Luisa Pieralli,
Barbara Righini

Stampa
Il periodico è disponibile ONLINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Chiuso per la stampa il 5.10.2026

RATIO AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 10/2026

Editoriale - I limiti dell'esercizio esclusivo delle attività agricole **3**

Notizie in breve **4**

Imposte e tasse

Contenzioso - Indagini bancarie sui conti correnti di un imprenditore
agricolo **7**

Imposte dirette - Agrivoltaico: reddito agrario o d'impresa? **11**

Gestione amministrativo-contabile

Adempimenti - Dichiarazione semestrale energia: le novità
per le aziende agricole **13**

- Regolamento sugli imballaggi per le aziende
ortofrutticole **17**

Scritture contabili - Anticipi PAC: natura, presupposti e rilevazione
contabile **19**

Diritto

Normativa - Cocktail in agriturismo: regole, limiti e opportunità **23**

Contratti - Parco agrivoltaico e affitto del fondo rustico **26**

Agevolazioni

Contributi - Nuovo credito d'imposta carburanti agricoli **30**

- Anticipi PAC 2026 **34**

Bandi - Bandi dalle Regioni **38**

Rubriche

Attualità	- Notizie dalle Regioni	41
Scadenzario	- Adempimenti mese di ottobre 2026	44

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

**Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com**

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA



AGRIVOLTAICO: REDDITO AGRARIO O D'IMPRESA?

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 1, cc. 423 e 423-bis L. 266/2005 - Art. 2135, c. 3 c.c. - Circ. Agenzia delle Entrate n. 32/E/2009 - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E/2016 - Risoluzione n. 98/E/2016 - Risposta Agenzia delle Entrate n. 11/2024 - D.L. 15.05.2024, n. 63, conv. L. 101/2024 - L. 199/2025 - D.Lgs. 190/2024 - Risposta Agenzia delle Entrate n. 61/2025 - Corte Cost. sent. n. 127/2026 - D.L. 21.11.2025, conv. L. 4/2026

Dal 2026 cambia la fiscalità agroenergetica: i nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra subiscono la tassazione ordinaria per la quota eccedente la franchigia di 260.000 kWh/anno (art. 1, c. 423-bis L. 266/2005), con una clausola di salvaguardia per gli impianti la cui installazione era completata al 31.12.2025 attestata dalla registrazione sul sistema GAUDì di Terna. Per l'agrivoltaico con moduli adeguatamente elevati da terra, la sentenza n. 127/2026 della Corte Costituzionale può aprire la strada al mantenimento del regime forfetario al 25%, riaprendo il dibattito sulla natura del bene strumentale agricolo.

SCHEMA DI SINTESI

PRODUZIONE DI ENERGIA, ATTIVITÀ CONNESSA



- La normativa considera la produzione di energia da pannelli fotovoltaici come attività connessa a quella agricola, purché il produttore sia imprenditore agricolo o società agricola.
- Non tutto il reddito prodotto però può essere considerato agrario. Il riferimento normativo fondamentale è la L. 266/2005 che, come modificata con la Legge di Stabilità 2014, stabilisce che l'attività produce reddito agrario solo fino a 260.000 kWh/anno.
- Storicamente, superata tale franchigia, si applica la tassazione forfetaria del 25%, a patto che sia verificata la connessione aziendale con il rispetto di almeno uno dei criteri storici di connessione e prevalenza fissati dall'Agenzia delle Entrate.
- Nel 2026 il quadro normativo è stato profondamente riarticolato. La tassazione dell'eccedenza, rispetto alla soglia, si differenzia a seconda dell'epoca di attestato di fine lavori/entrata in esercizio nel sistema GAUDì di Terna e in base alla tipologia d'impianto su cui s'innestano recenti orientamenti della Giurisprudenza Costituzionale.

CRITERIO DI PREVALENZA ECONOMICA



Ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta, per la sola quota riferibile ai kWh eccedenti la franchigia (260.000 kWh/anno) ed esclusa l'eventuale tariffa incentivo in conto impianto, non superiori ai ricavi ottenuti dall'attività agricola principale.

CRITERIO DELLA DENSITÀ ENERGETICA



L'impianto fotovoltaico non deve superare la potenza installata di 10 kW di picco per ogni ettaro di terreno condotto dall'azienda agricola, in proprietà o in affitto.

CRITERIO DELL'AUTOCONSUMO AZIENDALE O DELL'INTEGRAZIONE



- L'energia è prodotta prevalentemente per soddisfare i bisogni dei processi produttivi agricoli. Per la quota residua immessa in rete, oltre la franchigia, la connessione con l'attività agricola è presunta a monte.
- In alternativa: gli impianti sono installati sui tetti di fabbricati rurali strumentali o integrati nelle strutture di serre aziendali esistenti, senza consumo di suolo (agrisolare).

AGRIVOLTAICO



- L'agrivoltaico è un nuovo sistema di produzione di energia elettrica da pannelli solari posizionati su suolo agricolo che permette la contemporanea coltivazione del fondo. A differenza del fotovoltaico a terra, il sistema è integrato e sinergico in modo da mantenere la continuità colturale e la produttività agricola.
- L'agrivoltaico si distingue, secondo la normativa di riferimento, in agrivoltaico semplice, anche chiamato base, o con moduli "adeguatamente sopraelevati da terra" (D.Lgs. 190/2024). Quest'ultimo ha la caratteristica di avere moduli installati in posizione tale da consentire le operazioni agricole, compreso il transito di mezzi, anche sotto i pannelli. Agrivoltaico non significa quindi automaticamente moduli non al suolo.

IMPOSTE DIRETTE

imposte e tasse

APPROFONDIMENTI

NOVITÀ 2026

- Dal 1.01.2026 sono operative le modifiche al c. 423 della L. 266/2005, previste dal D.L. 63/2024, convertito in L. 101/2024. Con riguardo ai nuovi impianti fotovoltaici con moduli a terra, per la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh/anno, il reddito d'impresa è determinato in modo ordinario e non in via forfetaria. Con la legge di Bilancio 2026 il legislatore ha stabilito esattamente a quali impianti va applicato il nuovo trattamento fiscale.

IMPIANTI CHE VANNO A REDDITO ORDINARIO

- La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) stabilisce che gli impianti con moduli a terra i cui lavori di installazione si sono completati e che risultano registrati come tali nel sistema GAUDì di Terna al 31.12.2025 possono continuare, se sono verificati i criteri storici di connessione e prevalenza, ad applicare la determinazione forfetaria del reddito.
- Tutti gli impianti nuovi, con moduli a terra, porteranno, oltre al limite dell'agrarità, alla determinazione del reddito in maniera ordinaria. Oltre all'incremento della pressione fiscale, l'azienda agricola dovrà necessariamente passare a contabilità analitica e alla tenuta delle scritture contabili.

ENERGIA DA IMPIANTO AGRIVOLTAICO E TRATTAMENTO FISCALE

- L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema agrivoltaico con la risposta a interpello n. 61/2025, prima quindi dell'operatività del c. 423-bis (L. 266/2005). Ha chiarito che anche un impianto agrivoltaico è comunque un impianto che produce energia da fonte fotovoltaica. La cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici segue dunque, secondo la risposta, le regole e i criteri di tassazione previsti per gli impianti fotovoltaici. Entro i 260.000 kWh/anno, l'attività è sempre connessa a quella agricola. Oltre la franchigia, se sussistono i requisiti, si va a determinazione del reddito in maniera forfetaria. Con l'operatività della modifica alla L. 266/2005, per gli impianti successivi al 31.12.2025, come trattare dunque il reddito derivante da impianto agrivoltaico che eccede la franchigia di agrarietà?

SENTENZA N. 127 DELLA CONSULTA

- La Corte Costituzionale con sentenza n. 127/2026 ha stabilito che il fotovoltaico rappresenta una categoria generale, mentre l'agrivoltaico è una sua species.
- Ha anche sancito la netta distinzione fra moduli fotovoltaici tradizionali a terra e agrivoltaico con moduli "adeguatamente elevati da terra". In quest'ultimo caso si preserva la continuità agricola sul fondo, evitando la sottrazione irreversibile di suolo agricolo.

AGRIVOLTAICO CON MODULI ELEVATI

- Vista la sentenza della consulta, in sede interpretativa ne deriva che l'agrivoltaico con moduli elevati preserva la qualifica di bene strumentale agricolo.
- In assenza di specifici nuovi chiarimenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate, un orientamento della dottrina ritiene che la tassazione ordinaria analitica (L. 266/2005, c. 423-bis), relativamente al reddito che eccede la franchigia, sia da circoscrivere ai soli impianti con moduli a terra.
- Va sottolineato che resta comunque sempre necessario, prima di applicare la determinazione del reddito in maniera forfetaria (L. 266/2005, c. 423), verificare che sussistano i criteri storici di connessione e prevalenza e la concreta configurazione dell'impianto agrivoltaico.
- Per maggiore cautela, il professionista può comunque sempre valutare la presentazione di un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, sulla fattispecie concreta.

CHECK-LIST DA VERIFICARE

- Data di conclusione dei lavori di installazione.
- Registrazione GAUDì.
- Qualificazione normativa dell'impianto come agrivoltaico.
- Attestazione tecnica: l'impianto possiede le caratteristiche di "agrivoltaico elevato", con adeguata configurazione dei moduli.
- Continuità agricola: esistono documenti che attestano il mantenimento della PLV o dell'attività zootecnica (fascicolo aziendale e relazione agronomica).
- Criteri: rispetto di almeno 1 dei 3 criteri storici di connessione e prevalenza.
- Valutazione dell'opportunità di interpello.

Esempio

Determinazione del reddito da impianto fotovoltaico

Tipo di impianto	Fino a 260.00 kWh/annui	Oltre 260.00 kWh/annui
FV su struttura aziendale	Reddito agrario	25% se verificati i criteri storici
FV a terra "nuovo"	Reddito agrario	Reddito d'impresa ordinario
Agrivoltaico con moduli elevati	Reddito agrario	Valutare 25%, se verificati i criteri storici
Agrivoltaico con moduli a terra	Reddito agrario	C. 423-bis potenzialmente applicabile

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTI AGRICOLI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Decreto MASAF-MEF prot. 27.07.2026, n. 0365846

L'aumento dei costi energetici continua a incidere in maniera significativa sulla redditività delle imprese agricole. Gasolio e benzina rappresentano infatti una componente essenziale dei costi di molte attività del settore primario, dal funzionamento delle trattrici e delle macchine operatrici fino all'irrigazione e al riscaldamento delle serre. In questo contesto si inserisce il contributo straordinario previsto dall'art. 8-ter D.L. 27.03.2026, n. 38, convertito dalla L. 22.05.2026, n. 88 e successivamente modificato dal D.L. 22.05.2026, n. 89. La misura riconosce alle imprese agricole un credito d'imposta parametrato alle spese effettivamente sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Il decreto attuativo MASAF-MEF del 27.07.2026 definisce ora l'intero impianto operativo della misura: soggetti beneficiari, costi ammissibili, modalità di presentazione della domanda, documentazione da conservare, determinazione dell'importo spettante, eventuale rideterminazione dell'aliquota, utilizzo in compensazione, regole sul cumulo con altre agevolazioni e controlli. L'agevolazione presenta quindi un interesse particolare non soltanto sotto il profilo finanziario, ma anche per gli adempimenti che dovranno essere verificati dal professionista prima della presentazione della domanda e, successivamente, prima dell'utilizzo del credito.

SCHEMA DI SINTESI

FINALITÀ DELLA MISURA

- Il decreto attuativo dà concreta applicazione all'intervento previsto dall'art. 8-ter D.L. 38/2026, che ha introdotto un contributo straordinario destinato alle imprese agricole per compensare, almeno parzialmente, i maggiori oneri derivanti dall'acquisto di carburante.
- La norma considera, in particolare, gli effetti economici determinati dal perdurare dell'aumento eccezionale dei prezzi di gasolio e benzina conseguente alle crisi internazionali. Il sostegno è stato costruito come una misura temporanea e straordinaria, limitata alle spese sostenute nel periodo 1.03 - 31.05.2026.
- Il beneficio non consiste in un rimborso diretto della spesa sostenuta, ma viene riconosciuto attraverso un credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

DOTAZIONE FINANZIARIA

- Il decreto stabilisce che il contributo è riconosciuto entro il limite di € 90 milioni per l'anno 2026.
- Questo significa che il 20% previsto dalla norma costituisce un tetto massimo teorico, subordinato alla capienza delle risorse stanziare.
- Il decreto prevede che AGEA, una volta terminato il periodo per la presentazione delle istanze, determini il totale delle somme richieste dalle domande ammissibili e proceda alla quantificazione dell'aliquota effettivamente applicabile.
- Se le richieste, al netto dei costi di gestione della misura, sono inferiori allo stanziamento disponibile, sarà confermata l'aliquota del 20%.
- Se invece le richieste superano le risorse disponibili, l'aliquota sarà ridotta attraverso un meccanismo proporzionale.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Il decreto individua come beneficiarie le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica adottata e dal regime contabile utilizzato, purché siano in possesso del requisito di agricoltore in attività.
- La norma richiama, a questo proposito, l'art. 4 D.M. MASAF 23.12.2022, n. 660087, che disciplina il requisito dell'agricoltore in attività nell'ambito dell'attuazione nazionale dei pagamenti diretti della PAC.
- Per il professionista diventa quindi essenziale verificare preliminarmente la qualificazione agricola dell'impresa e il possesso del requisito di agricoltore in attività, prima ancora di procedere al calcolo del credito.

CARBURANTI AGEVOLABILI

- Il decreto individua espressamente le spese ammissibili, circoscrivendole all'acquisto di gasolio e benzina.
- Il carburante deve essere destinato all'alimentazione dei mezzi utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola.
- La disciplina comprende anche il carburante utilizzato per il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
- Il professionista dovrà verificare non soltanto la fattura di acquisto, ma anche la correlazione tra il carburante e l'attività agricola svolta dall'impresa.

APPROFONDIMENTI

MEZZI AGRICOLI
AMMESSI

- Il decreto fornisce una serie di esempi di mezzi e attrezzature il cui funzionamento può dare diritto al beneficio.
- Sono espressamente richiamati, tra gli altri:
 - .. trattori agricoli e forestali;
 - .. macchine agricole operatrici semoventi;
 - .. macchine per le lavorazioni del terreno;
 - .. macchine per la raccolta;
 - .. macchine meccaniche;
 - .. sollevatori telescopici destinati esclusivamente all'uso agricolo;
 - .. motopompe per l'irrigazione;
 - .. gruppi elettrogeni agricoli;
 - .. attrezzature, strumenti e macchinari leggeri;
 - .. macchinari e strumenti destinati al riscaldamento delle serre orticole.
- La ratio della disposizione è quella di collegare il beneficio al ciclo produttivo agricolo.
- Non è quindi sufficiente che il carburante sia stato acquistato da un'impresa agricola: deve essere stato effettivamente destinato a mezzi, macchinari o impianti direttamente funzionali all'attività agricola.

SPESE ESPRESSAMENTE
ESCLUSE

- Non possono essere considerate ammissibili le spese relative al carburante utilizzato per:
 - .. autovetture;
 - .. mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo;
 - .. attrezzature non direttamente collegate al ciclo produttivo agricolo.
- Il principio è quindi quello della stretta inerenza agricola del consumo.
- Questo aspetto può assumere particolare rilievo nelle imprese che utilizzano mezzi promiscuamente o che svolgono contemporaneamente attività agricole e attività commerciali o di altra natura.
- La documentazione contabile dovrà consentire di dimostrare, in caso di controllo, che la spesa dichiarata nella domanda corrisponde effettivamente a carburante utilizzato per le finalità agevolate.

PERIODO
DI RIFERIMENTO

- Uno degli elementi da verificare con maggiore attenzione è la data dell'acquisto.
- Sono agevolabili esclusivamente le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1.03 e il 31.05.2026.
- La delimitazione temporale assume particolare importanza nella fase di ricostruzione delle spese: occorre procedere a una verifica puntuale delle fatture e della relativa data, evitando di includere documenti riferiti a periodi non agevolabili.

RISCALDAMENTO
PER LE SERRE -
FLOROVIVAISMO

- Il MASAF chiarisce l'ambito di applicazione dell'agevolazione prevista per le imprese agricole e conferma il coinvolgimento del comparto florovivaistico. La precisazione, contenuta nel quesito A.01, elimina ogni dubbio sull'ammissibilità delle aziende che operano nel settore, naturalmente a condizione che siano rispettati anche gli altri requisiti richiesti dalla normativa.
- Il chiarimento assume particolare rilievo con riferimento al carburante impiegato nelle serre per il riscaldamento delle coltivazioni. La formulazione originaria della disciplina aveva infatti generato alcune perplessità, poiché nel descrivere gli utilizzi agevolabili il decreto faceva riferimento alle serre destinate alla coltivazione di "piante orticole".
- Una lettura rigorosamente letterale avrebbe potuto far ritenere escluse le strutture utilizzate per le coltivazioni floricole, non espressamente richiamate dalla disposizione. Il dubbio riguardava quindi la possibilità di riconoscere l'agevolazione anche per il gasolio e la benzina utilizzati per mantenere le condizioni climatiche necessarie alla produzione florovivaistica in serra.
- A risolvere la questione interviene il quesito B.01, con il quale il Ministero chiarisce che il richiamo alle serre orticole non deve essere interpretato come un'elencazione tassativa delle coltivazioni interessate. La specificazione contenuta nel decreto assume, infatti, carattere esemplificativo e non determina un'esclusione delle altre produzioni agricole realizzate in serra.
- Di conseguenza, rientrano nell'ambito dell'agevolazione anche le coltivazioni floricole effettuate in serra, con riferimento al carburante utilizzato per il relativo riscaldamento, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina.

CONTRIBUTI

ATTIVITÀ CONNESSE
AGEVOLAZIONE LEGATA
AL CICLO PRODUTTIVO
AGRICOLO

- Il quesito A.02 del MASAF introduce un importante elemento di delimitazione per le attività connesse, con particolare riferimento a fattispecie come il contoterzismo, l'agriturismo e la produzione di biogas. La risposta ministeriale chiarisce che la qualificazione di un'attività come connessa all'impresa agricola non determina, di per sé, l'accesso automatico al contributo sul carburante.
- Il requisito da verificare riguarda infatti l'utilizzo concreto del carburante. Secondo il Ministero, l'impiego agevolabile deve essere riconducibile ad attività che comportino almeno una pratica culturale annuale diretta al mantenimento delle superfici agricole oppure che siano finalizzate al conseguimento della produzione agricola.
- Il criterio indicato dal MASAF assume quindi una connotazione prevalentemente oggettiva. Non è sufficiente verificare la natura agricola dell'impresa o la qualificazione civilistica dell'attività: occorre individuare la concreta destinazione del carburante e stabilire se l'utilizzo sia direttamente collegato alla produzione agricola.
- Il principio può assumere particolare rilievo nell'ambito del contoterzismo, dove una stessa impresa può effettuare lavorazioni differenti. Le prestazioni eseguite con macchinari agricoli devono pertanto essere valutate in relazione alla loro effettiva funzione. Possono rientrare nell'agevolazione le lavorazioni direttamente rivolte alla produzione agricola o alla conservazione delle condizioni necessarie per la coltivazione.
- Diversamente, risultano estranee all'ambito del contributo le attività prive di un collegamento diretto con tali finalità, come interventi di manutenzione o pulizia di strade, aree o altre superfici effettuati per conto di terzi, quando non siano riconducibili al mantenimento delle superfici agricole o al conseguimento della produzione.

ACQUISTI
DALL'ESTERO

- Con il quesito B.04, il MASAF chiarisce il trattamento degli acquisti di carburante effettuati all'estero dalle imprese agricole situate nelle zone di confine. La fattispecie esaminata riguarda, in particolare, gli acquisti effettuati nel periodo marzo-maggio 2026 presso un operatore estero, con riferimento all'esempio di un fornitore austriaco.
- La risposta ministeriale esclude l'esistenza di un vincolo legato al Paese di provenienza del carburante. La disciplina del credito d'imposta, infatti, non stabilisce che il prodotto debba necessariamente essere acquistato presso un operatore italiano affinché possa essere riconosciuta l'agevolazione.
- Di conseguenza, anche il carburante acquistato presso un fornitore estero può concorrere alla determinazione del credito d'imposta, purché siano rispettate tutte le altre condizioni stabilite dalla normativa di riferimento. L'elemento determinante non è quindi la nazionalità del soggetto che effettua la vendita, ma la corretta destinazione del carburante nell'ambito delle attività che possono beneficiare dell'agevolazione.
- Per le imprese agricole localizzate nelle aree di confine si tratta di una precisazione significativa, considerato che la possibilità di approvvigionarsi presso operatori situati oltreconfine può derivare anche dalle caratteristiche del mercato locale e dalle condizioni economiche praticate.

RACCOLTA DEL LATTE
E IMBOTTIGLIAMENTO

- Il quesito B.02 del MASAF interviene su 2 specifiche attività svolte nell'ambito delle filiere zootecnica e vitivinicola: da una parte la raccolta del latte presso i soci conferenti effettuata dalle cooperative, dall'altra l'impiego di carburante per il funzionamento dei macchinari destinati all'imbottigliamento presso le cantine sociali.
- Secondo il chiarimento fornito dal Ministero, le spese sostenute per gasolio e benzina utilizzati nelle attività considerate possono rientrare nell'agevolazione, in quanto riferibili a operazioni riconducibili al processo di produzione agricola. Viene quindi valorizzato il collegamento funzionale tra l'impiego del carburante e una fase della filiera produttiva.
- La risposta lascia tuttavia aperto un profilo specifico relativo ai mezzi impiegati per la raccolta del latte. Nel quesito vengono indicati genericamente veicoli "omologati e coibentati", senza una precisa indicazione della categoria o classificazione del mezzo.
- La questione assume rilievo perché, nella pratica, la raccolta presso le aziende conferenti può essere effettuata attraverso autocarri e altri veicoli destinati al trasporto su strada. Occorre quindi coordinare il chiarimento ministeriale con la disposizione che individua le tipologie di mezzi escluse dal beneficio, tra cui figurano le autovetture e i mezzi destinati al trasporto commerciale non agricolo.
- Il punto da distinguere è quindi duplice. Da un lato, il MASAF riconosce che la raccolta del latte costituisce una fase collegata alla produzione agricola e, sotto questo profilo, può essere considerata ammissibile. Dall'altro, resta da verificare se tale caratteristica sia sufficiente anche quando il carburante viene utilizzato per un autocarro, tenuto conto della classificazione del veicolo e delle esclusioni previste dalla disciplina.
- La risposta assume pertanto particolare interesse per le cooperative e gli operatori della filiera lattiero-casearia, ma non sembra risolvere completamente il problema relativo alla tipologia del mezzo utilizzato. L'ammissibilità dell'attività e quella del veicolo costituiscono infatti 2 profili distinti che devono essere valutati separatamente.

DOCUMENTAZIONE

- Il beneficio deve essere supportato dalla relativa documentazione fiscale.
- Il decreto stabilisce che le spese devono essere comprovate mediante le fatture di acquisto del gasolio e/o della benzina relative al periodo 1.03 - 31.05.2026.
- Nella domanda deve essere indicato l'ammontare delle spese sostenute e il contributo teoricamente spettante.
- La corretta raccolta delle fatture assume quindi un'importanza fondamentale: il credito non viene determinato sulla base di una stima del consumo, ma sulla base della spesa effettivamente documentata.
- È pertanto opportuno predisporre, prima della domanda, un prospetto riepilogativo contenente almeno data, numero della fattura, fornitore, tipologia di carburante e importo rilevante ai fini del calcolo.

SPESA CONSIDERATA AL NETTO DELL'IVA

- Il credito d'imposta è calcolato sulla spesa sostenuta per l'acquisto del carburante al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
- Il riferimento all'importo imponibile deve quindi essere attentamente considerato nella determinazione della base di calcolo.
- Questo elemento assume particolare rilevanza per le imprese agricole che operano con regimi Iva differenti.
- Il professionista dovrà pertanto evitare di applicare automaticamente la percentuale del 20% al totale documento comprensivo dell'imposta.
- La base di calcolo deve essere ricostruita in funzione dell'effettivo costo del carburante al netto dell'Iva, secondo quanto previsto dal decreto.

PRESENTAZIONE DOMANDA

- La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale di AGEA.
- L'Agenzia riceve le domande, determina l'ammontare del beneficio e svolge le attività di monitoraggio e controllo.
- Le relative scadenze e le modalità operative sono demandate alle Istruzioni Operative AGEA.
- Il periodo concesso per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 20 giorni e, in ogni caso, il termine finale non può essere successivo al 30.09.2026.
- La domanda può essere presentata anche attraverso un Centro di assistenza agricola (CAA), purché il soggetto beneficiario conferisca la relativa delega.

DICHIARAZIONI RICHIESTE AL BENEFICIARIO

- Il beneficiario deve dichiarare numerosi elementi, tra cui:
 - .. i dati identificativi dell'impresa;
 - .. l'ammontare delle spese sostenute;
 - .. l'importo teorico del contributo;
 - .. l'eventuale presenza di altri aiuti di Stato, aiuti de minimis o altre agevolazioni riferite agli stessi costi;
 - .. il rispetto delle regole sul cumulo;
 - .. l'utilizzo esclusivamente agricolo del carburante;
 - .. l'assenza di ordini di recupero pendenti;
 - .. il rispetto delle condizioni relative alla situazione di difficoltà dell'impresa.

LIMITE MASSIMO INDIVIDUALE DI € 50.000

- Anche qualora la spesa sostenuta fosse molto elevata, il contributo non può superare il limite individuale previsto dalla disciplina europea.
- Il decreto stabilisce che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi nell'ambito della misura non possa eccedere € 50.000 per singola impresa beneficiaria.
- Il tetto di € 50.000 costituisce quindi un limite ulteriore rispetto al limite complessivo di spesa nazionale di € 90 milioni.

UTILIZZO DEL CREDITO, COMPENSAZIONE E CUMULO

- Una volta riconosciuto, il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997.
- L'utilizzo deve avvenire entro il 31.12.2026 e non è prevista la possibilità di riportare il credito agli anni successivi. Il credito è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione.
- Un aspetto favorevole consiste nel fatto che non si applicano i limiti ordinari previsti dalla normativa per determinate categorie di crediti d'imposta.
- Inoltre, il credito non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile Irap e non rileva ai fini dei rapporti previsti dagli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Sul fronte del cumulo, il beneficio non può essere utilizzato insieme ad aiuti de minimis riferiti agli stessi costi quando il cumulo comporti il superamento dell'intensità massima di aiuto. Sono invece possibili alcune forme di cumulo con altri aiuti di Stato o agevolazioni, purché siano rispettati i limiti e non vengano coperte più volte le medesime quote di costo.